

Mancato accantonamento fondo contenzioso in presenza di giudizio pendente: il warning della Corte dei conti

Scritto da Interdata Cuzzola | 18/06/2025

In caso di mancato accantonamento del fondo contenzioso in presenza di un giudizio pendente, è necessario provvedere, quale misura conseguente, alla riapprovazione del prospetto dimostrativo del rendiconto, provvedendo alla corretta quantificazione del fondo, e al re-invio dei dati alla BDAP: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 90/2025/PRSP, depositata il 12 giugno, secondo cui la riapprovazione risulta imprescindibile, essendo volta a garantire la corretta e veritiera rappresentazione del risultato di amministrazione.

I giudici hanno ricordato che il paragrafo 5.2, lettera h) dell'Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 prevede la costituzione obbligatoria del fondo rischi contenzioso qualora, a seguito di controversia giudiziaria, sussista la significativa probabilità di soccombenza oppure vi sia una sentenza di condanna, non definitiva o non esecutiva, al pagamento di una somma di denaro. La consistenza dell'accantonamento al fondo deve essere tale da consentire l'eventuale pagamento degli oneri originati dai provvedimenti giurisdizionali, evitando in tal modo che passività impreviste incidano negativamente sugli equilibri di bilancio.

A tal proposito la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 14/2017/INPR ha affermato che: *"Particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza"* (sul punto vedasi anche Sezione delle Autonomie, delib. n. 9/2016/INPR).

La Corte, pertanto, ha invitato l'Ente a procedere ad una costante e puntuale ricognizione del contenzioso pendente e ad una corretta stima del rischio di soccombenza, spettando, poi, all'organo di revisione attestare la congruità del relativo accantonamento.

Inoltre, particolare attenzione dovrà essere prestata alla corretta determinazione dell'importo accantonato a titolo di fondo contenzioso con una motivata, puntuale analisi di ogni singola controversia e la classificazione delle passività potenziali secondo i seguenti principi (cfr. sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, delib. n. 37/2023/VSG; sez. reg. di contr. Campania, deliberazioni nn. 240/2017/PRSP, 7/2018/PRSP e 125/2019/PRSP; sez. reg. di contr. Lazio, delib. n. 18/2020/PRSE; sez. reg. di contr. Lombardia, deliberazioni nn. 69/2020/PRSE e 43/2022/PRSP):

- il debito certo (indice di rischio 100%) è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa *ex lege*;
- passività probabile, con indice di rischio del 51%, che impone un accantonamento almeno pari a tale percentuale. Vi rientrano le ipotesi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi e i giudizi non ancora decisi ma per i quali l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr. documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- passività possibile che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
- passività da evento remoto, il cui indice di rischio è inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.